SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99A9181

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 novembre 1999, n. **402.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1999, N. 308

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), *capoverso 1, dopo le parole:* «somme aggiuntive» *sono inserite le seguenti:* «come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni»; *dopo le parole:* «uno o più consulenti» *sono inserite le seguenti:* «con comprovata esperienza tecnico-economica»; *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti»;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonchè le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-*bis*. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo"»;

al comma 1, lettera e), *le parole:* «, e non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile» *sono soppresse; e*

dopo le parole: «non residenti» *sono inserite le seguenti:* «, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999,»;

al comma 1, lettera f), *capoverso 6, le parole:* «è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti,» *sono sostituite dalle seguenti:* «iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,»; *e dopo le parole:* «30 novembre 1999,» *sono inserite le seguenti:* «dei crediti»;

al comma 1, lettera h), *la parola:* «soppresso» *è sostituita dalla seguente:* «abrogato»;

al comma 1, la lettera m) *è sostituita dalla seguente:*

«*m)* i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:

"18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi"»;

al comma 1, la lettera n) *è sostituita dalla seguente:*

«*n)* dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130"»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), *le parole:* «ovvero trasferite alla stessa in gestione della società cessionaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria»;

al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «crediti d'imposta» *è inserita la seguente:* «e».

L'articolo 3 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6322):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 7 settembre 1999.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, VI, XI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla V commissione il 16, 22 e 23 settembre 1999.

Esaminato in aula il 4, 5 ottobre 1999 e approvato il 6 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4252):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 ottobre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 e 13 ottobre 1999.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 14 e 19 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 27 ottobre 1999 e approvato il 4 novembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

99G0480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Singulair». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 81/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 242 del 6 agosto 1998 con il quale la Merck Sharp & Dohme S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Singulair» con le specificazioni di seguito indicate:

«Singulair» blister 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034001014/M (in base 10), 10FN3Q (in base 32);

«Singulair» pediatrico 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034001026/M (in base 10), 10FN42 (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SINGULAIR è classificata come segue:

«Singulair» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 034001014/M (in base 10), 10FN3Q (in base 32);

«Singulair» pediatrico 28 compresse film rivestite 5 mg;
A.I.C. n. 034001026/M (in base 10), 10FN42 (in base 32),

classe «A» con nota 82.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 61.818 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 102.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità di un anno e, in ogni caso, sarà rinegoziato non appena il numero delle confezioni vendute di medicinali a base di montelukast dovesse risultare superiore a L. 120.000.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9282

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Lukasm». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 82/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 245 del 6 agosto 1998 con il quale la Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Lukasm» con le specificazioni di seguito indicate:

«Lukasm» blister 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034004010 (in base 10), 10FR1B (in base 32);

«Lukasm» pediatrico 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034004022 (in base 10), 10FR1Q (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LUKASM è classificata come segue:

«Lukasm» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004010 (in base 10), 10FR1B (in base 32);

«Lukasm» pediatrico 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034004022 (in base 10), 10FR1Q (in base 32),

classe «A» con nota 82.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 61.818 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 102.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità di un anno e, in ogni caso, sarà rinegoziato non appena il numero delle confezioni vendute di medicinali a base di montelukast dovesse risultare superiore a L. 120.000.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9283

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Lukair». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 83/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 243 del 6 agosto 1998 con il quale la Neopharmed è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Lukair» con le specificazioni di seguito indicate:

«Lukair» blister 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034002016 (in base 10), 10FP30 (in base 32);

«Lukair» pediatrico 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034002028 (in base 10), 10FP3D (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale LUKAIR è classificata come segue:

«Lukair» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034002016 (in base 10), 10FP30 (in base 32);

«Lukair» pediatrico 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034002028 (in base 10), 10FP3D (in base 32),

classe «A» con nota 82.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 61.818 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 102.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità di un anno e, in ogni caso, sarà rinegoziato non appena il numero delle confezioni vendute di medicinali a base di montelukast dovesse risultare superiore a L. 120.000.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9284

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Montegen». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 84/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 244 del 6 agosto 1998 con il quale l'Istituto Gentili S.p.a. è stato autorizzato ad immettere in commercio la specialità medicinale «Montegen» con le specificazioni di seguito indicate:

«Montegen» blister 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034003018 (in base 10), 10FQ2B (in base 32);

«Montegen» pediatrico 28 compresse film rivestite;

A.I.C. n. 034003020 (in base 10), 10FQ2D (in base 32),

classe «C», ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale MONTEGEN è classificata come segue:

«Montegen» blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003018 (in base 10), 10FQ2B (in base 32);

«Montegen» pediatrico 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034003020 (in base 10), 10FQ2D (in base 32),

classe «A» con nota 82.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 61.818 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 102.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha validità di un anno e, in ogni caso, sarà rinegoziato non appena il numero delle confezioni vendute di medicinali a base di montelukast dovesse risultare superiore a L. 120.000.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9285

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 settembre 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Introduzione nota n. 82.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti del 2 novembre 1998 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1998, n. 281 e del 10 novembre 1998 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998 n. 275;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 20/21 luglio 1999, con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato con una nota riguardante gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni, principi attivi montelukast e zafirlukast, che andrà ad assumere il numero 82;

Visto il parere espresso nella seduta del 20/21 luglio di ammettere al rimborso in classe «A» con nota 82 le specialità medicinali a base del principio attivo montelukast nelle confezioni 28 compresse rivestite 10 mg e 28 compresse masticabili 5 mg al prezzo al pubblico di L. 102.000 I.V.A. inclusa, che dovrà essere rinegoziato entro un anno dalla data di efficacia del decreto e in ogni caso non appena il numero delle confezioni vendute di medicinali a base di montelukast dovesse risultare superiore a 120.000;

Viste le domande del 16 settembre 1998 della Chiesi Farmaceutici S.p.a. e della Zeneca S.p.a. e del 17 settembre 1998 della Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con cui chiedono la riclassificazione in classe «A» delle specialità medicinali a base del principio attivo zafirlukast denominate rispettivamente: «ZAFIRST», «ACCOLEIT» e «RESPIX» per le confezioni 28 compresse 20 mg e 28 compresse 40 mg;

Vista la propria deliberazione assunta in data 20/21 luglio 1999, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) con nota 82 delle specialità medicinali denominate «ZAFIRST», «RESPIX» e «ACCOLEIT» a base del principio attivo zafirlukast nella confezione 28 compresse 20 mg, al prezzo al pubblico di L. 48.000 I.V.A. inclusa, allineato per costo terapia/*die* a quello del principio attivo montelukast e ritenendo necessario acquisire il parere sul prezzo della Commissione di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998 vista l'impossibilità delle ditte sopra citate di calcolare il prezzo medio europeo in base alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Viste le dichiarazioni del 28 luglio 1999 della Chiesi Farmaceutici S.p.a., del 26 luglio 1999 della Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. e del 23 luglio 1999 della Zeneca S.p.a. con le quali dichiarano accettabili i prezzi al pubblico di L. 48.000 I.V.A. inclusa, per la confezione 28 compresse 20 mg delle citate specialità medicinali «ZAFIRST», «RESPIX» e «ACCOLEIT» e le condizioni concordate con la Commissione ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1998;

Visto il parere favorevole della Commissione di cui al decreto ministeriale 17 luglio 1998, ratificato in data 29 luglio 1999, che approva il prezzo al pubblico di L. 48.000 I.V.A. inclusa per la confezione 28 compresse 20 mg delle specialità medicinali sopra citate, con l'accordo che il prezzo dovrà essere nuovamente negoziato entro un anno dalla data di efficacia del decreto e comunque nel caso in cui il numero delle confezioni superi 255.000 pezzi complessivi per il principio attivo;

Ritenendo opportuno, come specificato nella seduta del 20/21 luglio 1999, che i provvedimenti di riclassificazione delle specialità medicinali a base di zafirlukast procedano contestualmente con quelli relativi alle specialità a base di montelukast per evitare distorsioni di mercato;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali citate in premessa sono classificate in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Alle «Note» relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni classificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, costituenti l'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, richiamato nelle premesse, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la nota seguente.

Nota n. 82.

Classe A «Nella terapia di mantenimento dell'asma persistente di moderata entità come trattamento aggiuntivo alla terapia tradizionale, qualora non si sia raggiunto un adeguato controllo della sintomatologia asmatica.

Nella profilassi dell'asma da esercizio fisico».

Principio attivo: Zafirlukast

A.I.C.	Specialità	Confezione	Ditta	Prezzo I.V.A. inclusa (in lire)
032957019	Zafirst	28 compresse 20 mg	Chiesi Farmaceutici S.p.a.	48.000
034094019	Respix	28 compresse 20 mg	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.	48.000
031964012	Accoleit	28 compresse 20 mg	Zeneca S.p.a.	48.000

Principio attivo: Montelukast

A.I.C.	Specialità	Confezione	Ditta	Prezzo I.V.A. inclusa (in lire)
034001014/M	Singulair	blister 28 compresse rivestite 10 mg	Merck Sharp & Dohme S.p.a.	102.000
034001026/M	Singulair	pediatrico 28 compresse masticabili 5 mg	Merck Sharp & Dohme S.p.a.	102.000
034003018/M	Montegen	blister 28 compresse rivestite 10 mg	Istituto Gentili S.p.a.	102.000
034003020/M	Montegen	pediatrico 28 compresse masticabili 5 mg	Istituto Gentili S.p.a.	102.000
034002016/M	Lukair	blister 28 compresse rivestite 10 mg	Neopharmed S.p.a.	102.000
034002028/M	Lukair	pediatrico 28 compresse masticabili 5 mg	Neopharmed S.p.a.	102.000
034004010/M	Lukasm	blister 28 compresse rivestite 10 mg	Sigma-Tau Industrie farmaceutiche Riunite S.p.a	102.000
034004022/M	Lukasm	pediatrico 28 compresse masticabili 5 mg	Sigma-Tau Industrie farmaceutiche Riunite S.p.a.	102.000

Commento

Gli antagonisti dei recettori dei cisteinil leucotrieni rappresentano il primo trattamento dell'asma bronchiale che sia derivato dalla ricerca di un inibitore di uno specifico processo fisiopatologico. I leucotrieni infatti hanno la proprietà di essere potenti broncocostrittori e di indurre risposte fisiopatologiche simili a quelle associate all'asma (edema tissutale, migrazione degli eosinofili, secrezione da parte delle cellule delle vie respiratorie).

L'efficacia di questi farmaci nel trattamento cronico dell'asma bronchiale è stata valutata in numerosi studi clinici che hanno previsto periodi di osservazione variabili da dieci giorni a sei mesi. In questi studi gli antagonisti recettoriali dei leucotrieni sono stati confrontati con placebo in pazienti con asma lieve-moderato in trattamento o meno con i farmaci della terapia tradizionale. La loro somministrazione orale migliora la funzione respiratoria, attenua i sintomi dell'asma, riduce la dose dei cortisonici per via inalatoria richiesti per mantenere il controllo della malattia, riduce la frequenza delle esacerbazioni della malattia che richiedono l'uso di corticosteroidi per via orale e riduce l'uso di emergenza dei farmaci beta stimolanti.

Lo specifico ruolo degli antagonisti dei leucotrieni nella terapia dell'asma è comunque ancora in corso di valutazione da parte della comunità scientifica. A fronte degli aspetti fisiopatologici sopra ricordati, complessivamente i benefici clinici sono di entità modesta. D'altro canto sono ancora pochi i trials clinici di confronto con i farmaci attualmente consigliati dalle linee guida internazionali

È pertanto importante sottolineare che l'uso degli antagonisti dei leucotrieni deve essere riservato ai casi in cui la terapia tradizionale, impostata secondo le attuali linee guida e correttamente eseguita, non abbia ottenuto risultati soddisfacenti nel controllo della sintomatologia asmatica.

Nell'asma da esercizio fisico riducono la broncocostrizione indotta dall'iperventilazione dal 50 all'80%.

Quando gli antagonisti dei leucotrieni sono somministrati prima dell'esercizio riducono notevolmente il tempo di recupero di una normale funzione polmonare con grado di protezione che ha la caratteristica di risultare variabile da paziente a paziente, essendo completo in alcuni e scarso in altri.

La recente introduzione degli antagonisti dei leucotrieni (primi mesi del 1998), ha fatto rilevare un favorevole indice terapeutico ma non ha ancora permesso di valutare compiutamente i possibili effetti collaterali. Alcune segnalazioni riportano quadri clinici di notevole gravità (sindrome di Churg-Strauss); interpretati anche come dovuti a smascheramento di questa sindrome in seguito alla riduzione dei corticosteroidi. Si raccomanda, comunque, una riduzione graduale dei cortisonici nei pazienti trattati con antagonisti dei leucotrieni.

Bibliografia:

1. The Medical letter 18, n. 6, 1999.

2. Alastair J.J. Wood. Treatment of Asthma with drugs modifying the leukotriene pathway. N Engl J Med 1999; 340:197-206.

3. Lewis JS. Newer asthma terapies. Ann Intern Med 1999; 130:531-2.

4. Lipword BJ. Leukotriene-receptor antagonists. Lancet 1999; 353:57-62.

5. Malmstrom K et al. Oral montelukast, inhaled beclometasone, and placebo for chronic asthma. Ann Intern Med 1999; 130: 487-95.

6. Wenzel SE. Antileukotriene drug in the management of asthma. JAMA 1998; 280: 2068-9.

7. Roche N. Pulmonary medicine. Br Med J 1999; 318:171-6.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 123

99A9287

PROVVEDIMENTO 3 settembre 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Crafilm», a base di sucralfato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997 n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Crafilm», a base di sucralfato, della Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 30 bustine monodose 5 ml, A.I.C. n. 028779027 risulta classificata in classe «C»);

Vista la domanda del 23 febbraio 1999, con cui la Francia Farmaceutici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione in classe «A») della specialità medicinale «Crafilm», nella confezione sopra citata, al prezzo al pubblico calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Locral» nella confezione 30 bustine sospensione 5 ml 1 g, A.I.C. n. 028745026, avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e identica forma farmaceutica, comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Rilevato che la Scherig-Plough S.p.a. ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, pari a L. 10.600 I.V.A. compresa, della specialità medicinale «Locral» nella forma e confezione 30 bustine 5 ml 1 g;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999 con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A») della specialità medicinale «Crafilm», della Francia Farmaceutici S.r.l., nella confezione 30 bustine monodose 5 ml, al prezzo di L. 10.600 I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Locral» 30 bustine sospensione 5 ml al prezzo di L. 10.600 comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Crafilm, a base di sucralfato, della Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, nella confezione 30 bustine monodose 5 ml, A.I.C. n. 028779027, è classificata in classe «A»), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico comprensivo della prima fase di L. 10.600, I.V.A. compresa, elevato a L. 11.900 in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione del CIPE del 26 febbraio 1998 ed al successivo comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1999.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 88

99A9288

PROVVEDIMENTO 8 settembre 1999.

Rettifica del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 aprile 1999 concernente «Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 9 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999, concernente «Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537»;

Vista la nota del 24 maggio 1999, con la quale la Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, chiede la rettifica del suddetto provvedimento, limitatamente alla espressione del dosaggio delle unità internazionali indicate, per la specialità medicinale denominata «Seleparina», nelle confezioni da dieci fiale siringa da 0,6 ml, da 0,8 ml e da 1 ml, riportate nel suddetto provvedimento non correttamente;

Visto il provvedimento dirigenziale di variazione di A.I.C. n. 254/97 del 18 marzo 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, con il quale è stata autorizzata la modifica degli stampati relativi alla specialità medicinale «Seleparina»;

Rilevato che a causa di errori materiali intervenuti in fase di redazione del succitato provvedimento, per la specialità medicinale denominata «Seleparina» avente principio attivo nadroparina calcica della Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 10 f. sir. 0,6 ml A.I.C. n. 026738070 è stato indicato il dosaggio di 6150 U.I. Axa anziché 5700 U.I. AXa; per la confezione 10 f. sir. 0,8 ml è stato indicato il dosaggio di 8200 U.I. Axa A.I.C. n. 026738094 anziché di 7600 U.I. AXa; per la confezione 10 f. sir. 1 ml è stato indicato il dosaggio di 10250 U.I. Axa A.I.C. n. 026738118 anziché di 9500 U.I. Axa;

Ritenuto di dover rettificare gli errori predetti;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 1999, concernente «Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; è modificato come segue:

A) Il dosaggio «6150 U.I. Axa» attribuito alla specialità medicinale denominata «Seleparina» della società Italfarmaco p.a., con sede in Milano, nella confezione 10 f. sir. 0,6 ml A.I.C. n. 026738070, avente principio attivo nadroparina calcica, è sostituito da «5700 U.I. AXa».

B) Il dosaggio «8200 U.I. Axa» attribuito alla specialità medicinale denominata «Seleparina» della società Italfarmaco p.a., con sede in Milano, nella confezione 10 f. sir. 0,8 ml A.I.C. n. 026738094, avente principio attivo nadroparina calcica, è sostituito da «7600 U.I. AXa.

C) Il dosaggio «10250 U.I. Axa» attribuito alla specialità medicinale denominata «Seleparina» della società Italfarmaco p.a., con sede in Milano, nella confezione 10 f. sir. 1 ml A.I.C. n. 026738118, avente principio attivo nadroparina calcica, è sostituito da «9500 U.I. AXa».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 82

99A9289

PROVVEDIMENTO 8 settembre 1999.

Rettifica al provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999 concernente «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 81».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1999, n. 81, concernente «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 81;

Vista la nota del 13 aprile 1999 con la quale la Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, chiede la rettifica del suddetto provvedimento, limitatamente alla modifica del produttore del titolare dell'A.I.C., da Società Sanofi Winthrop S.p.a. a Italfarmaco S.p.a. per la specialità «Seleparina» e per l'espressione del dosaggio delle unità internazionali erroneamente indicate per la stessa specialità Seleparina nelle confezioni: 6 fiale sir. 0,3 ml A.I.C. n. 026738017; 6 fiale sir. 0,4 ml A.I.C. n. 026738056; 6 fiale sir. 0,6 ml A.I.C. n. 026738068; 6 fiale sir. 0,8 ml A.I.C. n. 026738082; 6 fiale sir. 1 ml A.I.C. n. 026738106;

Visto il provvedimento dirigenziale di variazione di A.I.C., n. 254/97 del 18 marzo 1997, dell'Ufficio Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, con il quale è stata autorizzata la modifica degli stampati relativi alla specialità medicinale «Seleparina»;

Rilevato che a causa di errori materiali intervenuti in fase di redazione del succitato provvedimento per la specialità medicinale «Seleparina» della Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, (dove come titolare dell'A.I.C. della confezione 6 f. sir 0,3 ml è stato erroneamente riportato Sanofi Winthrop S.p.a.) avente principio attivo nadroparina calcica nelle confezioni: 6 fiale sir. 0,3 ml A.I.C. n. 026738017 è stato indicato il dosaggio di 3075 U.I. Axa anziché 2850 U.I. AXa; 6 fiale sir. 0,4 ml A.I.C. n. 026738056 non è stato indicato il dosaggio che è 3800 U.I. AXa; 6 fiale sir. 0,6 ml A.I.C. n. 026738068 è stato indicato il dosaggio di 6150 U.I. Axa anziché 5700 U.I. AXa; 6 fiale sir. 0,8 ml A.I.C. n. 026738082 è stato indicato il dosaggio di 8200 U.I. Axa anziché di 7600 U.I. AXa; 6 fiale sir. 1 ml A.I.C. n. 026738106 è stato indicato il dosaggio di 10250 U.I. Axa anziché 9500 U.I. AXa

Ritenuto di dover rettificare gli errori predetti;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco dell'8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999, concernente «Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione di medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 81» è modificato a pagina 33 per quanto concerne la specialità medicinale Seleparina come segue:

nella colonna confezione, dove è scritto: 6 f. sir. 3075 U.I. Axa/0,3 ml, leggasi 6 f. sir. 0,3 ml 2850 U.I. AXa;

nella colonna produttore, dove è scritto Sanofi Winthrop S.p.a., leggasi: Italfarmaco S.p.a.;

nella colonna confezione, dove è scritto: 6 fiale siringa 0,4 ml, leggasi 6 f. sir. 0,4 ml 3800 U.I. AXa;

nella colonna confezione, dove è scritto: 6 f. sir. 0,6 ml 6150 U.I. Axa, leggasi 6 f. sir. 0,6 ml 5700 U.I. AXa;

nella colonna confezione, dove è scritto: 6 f. sir. 0,8 ml 8200 U.I. Axa, leggasi 6 f. sir. 0,8 ml 7600 U.I. AXa;

nella colonna confezione, dove è scritto: 6 f. sir. 1 ml 10250 U.I. Axa, leggasi 6 f. sir. 1 ml 9500 U.I. AXa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 103

99A9290

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1999.

Disposizioni attuative dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 14, che prevede la concessione, secondo modalità stabilite con specifici decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di contributi finalizzati a favorire l'occupazione nel settore della ricerca, nonché la mobilità di personale di ricerca tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilità di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate;

Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997 estendendo, in particolare, alle università la possibilità di fruire dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14;

Visto il decreto ministeriale n. 262-Ric. del 25 giugno 1999 che, in sede di ripartizione delle disponibilità, per l'esercizio 1999, del fondo speciale per la ricerca applicata, ha assegnato agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, una quota delle predette disponibilità pari a un massimo di 18 miliardi di lire, nonché una quota pari a un massimo di 25 miliardi di lire per gli interventi di cui all'art. 14, comma 4, della legge stessa con riferimento agli enti pubblici di ricerca;

Considerata la necessità, per l'anno 1999, di non riservare risorse per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge n. 196/1997 con riferimento agli atenei, tenuto conto della già avvenuta ripartizione di tutti i trasferimenti statali ad essi destinati;

Considerata l'opportunità per l'anno 1999 di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attività di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca e università di possessori del titolo di dottore di ricerca, di altri titoli di formazione post-laurea acquisiti in Italia e all'estero, del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e secondo le modalità di seguito specificate, il presente decreto disciplina:

a) la concessione, ai soggetti di cui all'art. 2, di contributi finalizzati all'assunzione, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato a tempo pieno di durata almeno biennale, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*, di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca dipendenti dalle Università, dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta;

c) l'integrazione dei contributi ordinari agli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attività di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera *b)* del presente comma, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, con contratto a termine di lavoro subordinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 1999 le seguenti risorse finanziarie:

a) per le finalità di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, un importo di 15 miliardi di lire a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, di cui 500 milioni di lire destinate alla copertura degli oneri relativi alle attività di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o società ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, un importo di 20 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca.

3. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «ricerca», la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al presente decreto;

b) per «università», le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;

c) per «titolo di formazione post-laurea», il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a):*

a) piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 23 luglio 1996 e riportata in allegato al presente decreto;

b) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;

d) i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera *c)*;

e) le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizio, nonché alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Tali società sono costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono partecipare, in deroga all'art. 2602 del codice civile, università, C.N.R., E.N.E.A. e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;

f) grandi imprese, non rientranti nella definizione di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 3.

Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni con contratti a termine

1. Per ogni assunzione a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, formalizzata nell'esercizio 1999, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, è concesso ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo così determinato:

a) 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero;

b) 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.

2. Ad ogni soggetto beneficiario non può essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie.

4. Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo nazionale di lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, qualora il contratto collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale.

5. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto dal competente ufficio, contenente le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

c) descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata;

d) requisiti e quantità del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;

e) comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere *a)* ad *e)*; entro trenta giorni dal ricevimento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica la disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e comunica al richiedente l'ammissibilità al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 31 dicembre 1999 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, e ammesse ai sensi del presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunica al richiedente, verificata la disponibilità finanziaria, l'ammissibilità al contributo.

7. Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro trenta giorni, pena la decadenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione, corredati del *curriculum* del soggetto assunto, e comunica le modalità per l'accreditamento del contributo. Entro trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno.

8. Al termine della prima annualità in cui è articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette, dietro richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sintetica, sull'avanzamento dell'attività, dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, delle attività svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione.

9. Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'esito dell'attività di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, nonché l'elenco dei beneficiari; le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.

Art. 4.

Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca e dalle Università

1. Per l'esercizio 1999, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), c), d), e)*, previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente o dell'ateneo, dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:

a) dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;

b) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

c) durata del distacco;

d) descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento presso il richiedente;

e) dati identificativi del personale per il quale è stato chiesto il distacco;

f) sede di svolgimento dell'attività di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.

2. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa è allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.

3. L'ente o l'ateneo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente o l'ateneo ne dà comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo dei comparto.

4. Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente o all'ateneo una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.

Art. 5.

Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca.

1. Per l'esercizio 1999, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unità di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è concessa dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle comunicazioni degli enti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base della data di ricevimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*. L'erogazione dell'integrazione è vincolata alla presentazione da parte dell'ente di copia dei contratti di assunzione a termine.

3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, prima del 31 dicembre 1999 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblica apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Gli enti comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attività di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle società e degli enti di cui al comma 1, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.

Art. 7.

Termine per la presentazione delle domande

1. Per l'esercizio 1999 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca di cui all'art. 5, comma 2, possono esssere inoltrate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 200

ALLEGATO 1

A) Definizione di «ricerca»:

a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti.

B) Definizione di PMI.

Ai fini della presente disciplina, le piccole e medie imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 23 luglio 1996.

Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ecu, e

c) in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

Sono considerate imprese «indipendenti» quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuame o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta di contributi ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 397 del 5 agosto 1999 di attuazione dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 («Pacchetto Treu»).
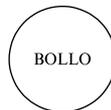
Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, settore di attività*), avendo assunto (o intendendo assumere) personale di ricerca nell'ambito di un progetto di ricerca dal titolo «....................» del costo preventivato di «..............» e della durata prevista di ...., chiede l'assegnazione dei contributi specificati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 397 del 5 agosto 1999.

A tal fine, dichiara di:

configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 397 del 5 agosto 1999 in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett..... dello stesso articolo, come da documentazione allegata;

aver assunto (o assumere) n. .... soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lett. .... dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 397 del 5 agosto 1999, ai quali, nell'ambito del progetto di ricerca indicato, saranno attribuite le seguenti funzioni: (*descrizione sintetica delle stesse*);

di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione dello stesso personale;

di avere/non avere in corso domande per il finanziamento del progetto (in caso affermativo, specificare quali).

Si allega:

descrizione sintetica del progetto di ricerca;

CCIAA;

notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 397 del 5 agosto 1999.

Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo, copia autenticata dei contratti di assunzione e *curriculum* del/dei soggetto/i assunto/i.

Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni).

Distinti saluti

(*sede, data*)

Il legale rappresentante
(firma)

99A9313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 64, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 «Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montescudaio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Associazione produttori vitivinicoli toscani A.Pro.Vi.To legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad apportare modifiche al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visti i pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 9 agosto 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio» in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, e sostituito per intero dal testo annesso al decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire già dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Montescudaio» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Montescudaio» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MONTESCUDAIO».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Montescudaio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni cabernet franc e cabernet sauvignon, merlot e sangiovese; bianco e con riferimento al nome dei vitigni chardonnay, sauvignon e vermentino; rosso riserva anche con riferimento al nome dei vitigni cabernet, merlot e sangiovese; vin santo.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Montescudaio» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montescudaio» rosso - sangiovese almeno il 50%, altri vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.

I vini della denominazione di origine controllata «Montescudaio» rosso, con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con uve corrispondenti ai vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.

«Montescudaio» bianco - anche nella tipologia Vin Santo - trebbiano toscano almeno il 50%, altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%. I vini della denominazione di origine controllata «Montescudaio» bianco, con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1, devono essere ottenuti con uve corrispondenti ai vitigni per almeno l'85%. Possono concorre alla produzione di detti vini uve a bacca bianca raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Montescudaio» ricade nella provincia di Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori amministrativi dei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.

Tale zona è così delimitata:

dal centro abitato di Montecatini Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino in località C. Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a C. Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nord-est lungo il corso di acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia. Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia a ovest la località Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi il confine settentrionale del comune di Montecatini Val di Cecina. Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare, in località pod. Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima fino a nord a poi verso sud-ovest sino all'incrocio con il confine di Castellina Marittima in località pod. Delle Gusciane, da qui prosegue verso nord-ovest lungo il confine di Castellina Marittima e all'incrocio con quello di Santa Luce segue quest'ultimo in direzione est per breve tratto e poi nord fino a quota 527 a sud di M. Prunicce. Da quota 527 in direzione nord-est raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all'origine del Baro dei Reseccoli, ridiscende quindi tale corso d'acqua verso ovest fino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimità del podere Molino. Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell'ultimo tratto il torrente Sterza fino all'altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimità del km 16, raggiunta tale strada provinciale al km 5,5 circa la segue verso sud fino alla quota 57 (km 6,200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (C. Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il B.tro del rio del Querceto che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto, raggiunge tale località lungo la medesima e, sempre verso nord, prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, P. Sassicaia, Tegolaia fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimità del km 22. Segue verso nord-ovest tale strada e di poco superato il km 24 prosegue per il B.tro dell'Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia a ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando a ovest il podere La Rocca, il C. Morelli e quindi, verso nord-ovest, passa a sud della località Cerbaina quindi, all'altezza di Sorbaiano, incrocia la strada per Montecatini Val di Cecina, la segue verso nord raggiungendo quest'ultimo centro abitato da dove è cominciata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Montescudaio» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 piante per ettaro.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e i titoli alcolmetrici volumici minimi naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva ton./ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Montescudaio» rosso	10,00	11,00
col nome del vitigno	9,00	11,00
«Montescudaio» bianco	11,00	10,50
col nome del vitigno	10,00	10,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia titolo alcolometrico obbligatorio, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La produzione del vino «Montescudaio» Vin Santo deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

l'uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del 20 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e comunque non prima che abbia raggiunto una o concentrazione zuccherina pari a 250 g/l;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata;

la resa massima dell'uva in vino finito (al momento dell'immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca posta ad appassire;

l'elaborazione del mosto destinato alla produzione del «Montescudaio» Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore ai 5 ettolitri, per un periodo non inferiore a 18 mesi a partire dalla data di immissione in legno;

l'immissione al consumo del «Montescudaio» Vin Santo non può avvenire prima del 1º novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) a quello di produzione delle uve;

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	Resa uva/vino	Produzione massima di vino
«Montescudaio» rosso	70%	70 hl
col nome del vitigno	70%	63 hl
«Montescudaio» bianco	70%	77 hl
col nome del vitigno	70%	70 hl

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini della denominazione di origine controllata «Montescudaio» anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Il vino «Montescudaio» rosso anche con riferimento al vitigno, derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale di 12,00% vol. se sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia, può avere diritto alla qualifica di «Riserva», purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,50% vol.

Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montescudaio» Rosso:

colore: rosso, più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto di buona corposità armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l.

«Montescudaio» Cabernet:

colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.

«Montescudaio» Merlot:

colore: rosso rubino con riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.

«Montescudaio» Sangiovese:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l.

«Montescudaio» Rosso Riserva (anche con l'indicazione del vitigno):

colore: rosso rubino con sfumature granata;
odore: ampio e complesso;
sapore: caldo, armonico e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.

«Montescudaio» bianco:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: fine e fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Montescudaio» Chardonnay:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: ampio e caratteristico;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Montescudaio» Sauvignon:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: ampio e caratteristico;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Montescudaio» Vermentino:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: ampio e fruttato;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Montescudaio» Vin Santo:

colore: dal giallo paglierino carico, al dorato, all'ambrato intenso;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: caldo armonico, vellutato, con pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiori», «extra», «fine», «selezionato» e «similari». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di qualificazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

99A9312

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Monza Service a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 8 luglio 1999, depositata in cancelleria il 12 luglio 1999 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Monza Service a r.l.» già cooperativa «Ma.Ga. a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monza Service a r.l.» già cooperativa «Ma.Ga. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 27 giugno 1977 con atto a rogito notaio Edoardo Fasola di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto dell'11 luglio 1977, iscritta al n. 176199 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata il 31 ottobre 1960, con studio in Cantù (Como), piazza Boldorini, 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissairo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9328

DECRETO 14 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «D.M.I. - Depositi messaggerie italiane - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 1º luglio 1999, depositata in cancelleria l'8 luglio 1999 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «D.M.I. - Depositi messaggerie italiane - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.M.I. - Depositi messaggerie italiane - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 3 agosto 1978 con atto a rogito notaio Carlo Maria Giovenzana di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto del 12 settembre 1978, iscritta al n. 182583 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Serenella Di Donato, nata il 31 ottobre 1960, con studio in Cantù (Como), piazza Boldorini, 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissairo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9329

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma aggiuntivo FESR, da effettuarsi in relazione al P.O. «Protezione civile» nelle regioni dell'obiettivo 1. (Deliberazione n. 152/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97) 3498 del 5 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Protezione civile» per il periodo 1997-1999, nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1;

Vista la determinazione assunta dal Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1 1994-1999, in data 16 dicembre 1998, nel cui contesto sono state destinate al P.O. «Protezione civile» risorse comunitarie aggiuntive per complessivi 40,844 Mecu, di cui 12,211 Mecu relativi alla riprogrammazione del QCS Obiettivo 1 e 28,633 Mecu relativi alla indicizzazione 1999;

Considerato che, a fronte delle suddette risorse, occorre provvedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale pubblico, anticipando i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, per un importo di 40,844 Meuro, pari a 79,085 miliardi di lire;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile n. OP/21490/CCM89 in data 15 giugno 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo «Protezione civile», richiamato in premessa, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico pari a 79,085 miliardi di lire (40,844 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, a seguito della decisione di approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile adotta tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma operativo ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 331

99A9330

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: DOCUP obiettivo 2 regione Liguria periodo 1997-1999. Integrazione del finanziamento statale per le azioni a gestione regionale cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale. (Deliberazione n. 153/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Viste le determinazioni che il Comitato di sorveglianza del DOCUP obiettivo 2 ha assunto in data 4 giugno 1999 relativamente alla riprogrammazione finanziaria delle risorse FESR ed, in particolare, al ridimensionamento della misura «Aiuti agli investimenti di PMI industriali»;

Considerato che allo scopo di consentire il completo utilizzo delle risorse comunitarie resesi disponibili a seguito della richiamata riprogrammazione, è necessario, in corrispondenza della riduzione del finanziamento statale previsto per la misura «Aiuti agli investimenti di PMI industriali», elevare il cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR in favore delle misure a gestione regionale, anticipando i tempi di adozione della decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione degli interventi;

Vista la propria delibera 3 dicembre 1997, n. 218, concernente modifica del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997- 1999 del DOCUP medesimo;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la quota a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, già disposta con la richiamata delibera 3 dicembre 1997;

Vista le note della regione Liguria n. 45122/1820 e n. 86031/4268 rispettivamente in data 14 aprile e 21 luglio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, disponibili nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 della regione Liguria per il periodo 1997-1999, richiamato nelle premesse, è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 7,813 miliardi di lire (4,035 Meuro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Liguria, a seguito della decisione di approvazione della Commissione europea.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Liguria adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 327

99A9331

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del progetto 92.CT.IT.05.013 «Farine laziali S.p.a.», di cui al regolamento CE n. 951/97, concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (Obiettivo 5A nelle regioni fuori obiettivo 1). (Deliberazione n. 155/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 951/97 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione europea n. 92/85/CEE del 13 dicembre 1991, di approvazione del Q.C.S. per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in Italia, regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a, per il periodo 1991-1993;

Considerato che il 26 marzo 1992 le Autorità italiane hanno presentato alla Commissione europea una domanda di contributo del FEOGA, sezione orientamento, per il programma operativo 92.CT.IT.05, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia, nell'ambito del predetto Q.C.S.;

Considerato che la Commissione medesima ha approvato il suddetto programma operativo con decisione C(92) 2264 del 30 settembre 1992 escludendo dal cofinanziamento del FEOGA, all'art. 1, il progetto 92. CT.IT.05.013 presentato dalla regione Lazio che successivamente provvedeva ad inoltrare ricorso, avverso la predetta decisione, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

Considerato che con sentenza T-478/93 del 18 maggio 1995 il suddetto Tribunale di primo grado ha annullato la richiamata decisione della Commissione C(92) 2264, limitatamente alla parte che escludeva il predetto progetto;

Considerato che non è più possibile assumere impegni, in questa fase, a titolo del citato Q.C.S. 1991-1993 e che le Autorità italiane e la Commissione europea, nel quadro del partenariato, hanno concordato il finanziamento del progetto in parola a titolo del Q.C.S. 1994-1999, approvato con decisione della Commissione n. 94/834/CE del 15 dicembre 1994, modificata da ultimo dalla decisione C(99) 20 dell'11 febbraio 1999;

Vista la decisione della Commissione C(99) 271 dell'11 marzo 1999, relativa alla concessione di un contributo del FEOGA, sezione orientamento, a favore del richiamato progetto n 92.CT.IT.05.013, a seguito della suddetta sentenza del tribunale di primo grado delle Comunità europee;

Considerato che a fronte delle risorse comunitarie rese disponibili per la realizzazione del progetto in parola, ammontanti a 260.660 euro, corrisponde una quota nazionale pubblica di eguale importo, pari a 505 milioni di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, nel contesto suddetto, alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 adottando, analogamente alla Commissione europea, la procedura dell'impegno unico prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 4063 del 2 luglio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto 92.CT.IT.05.013, richiamato in premessa, è autorizzato in favore della regione Lazio un cofinanziamento nazionale pubblico di 505 milioni di lire (260.660 euro) a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, i cui impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 1999 ed i corrispondenti pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2001.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Lazio.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. L'amministrazione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della regione Lazio, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 366

99A9333

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria PMI, per il periodo 1996-1999. (Deliberazione n. 154/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale e n. 2084/93 concernenti il Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/03 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria PMI;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 1333 del 24 giugno 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per il programma d'iniziativa comunitaria PMI e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la decisione C(99) 1430, adottata dalla Commissione europea in data 4 giugno 1999 a seguito dei tagli per il terremoto verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria, di cui alle precedenti determinazioni del Comitato di sorveglianza del programma suddetto in data 26 giugno 1998;

Considerate le determinazioni assunte dal Comitato medesimo nelle successive date 25 marzo e 16 luglio 1999, nonché le procedure scritte, attivate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, amministrazione responsabile del coordinamento a livello nazionale, per effetto delle quali si è ulteriormente rimodulato il quadro finanziario dell'iniziativa in parola, già oggetto della predetta decisione comunitaria C(99) 1430;

Considerato che, a seguito delle predette determinazioni, le risorse comunitarie ammontano a 163,084 Meuro per il periodo 1996-1999, a valere sul FESR e sul FSE, mentre le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a circa 163,151 Meuro pari a 315,902 miliardi di lire;

Considerato che a fronte della predetta quota nazionale pubblica, con propria delibera 8 agosto 1996, è già stato assicurato un finanziamento per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI pari a 273,576 miliardi di lire, di cui 209,088 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 64,488 miliardi di lire con disponibilità delle regioni e di altri soggetti pubblici interessati, nonché la necessità di anticipare i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione degli interventi;

Considerato che le risorse statali *ex lege* n. 183/1987 già attribuite nel contesto suddetto, secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con sue note n. 773356 e n. 773379 rispettivamente in data 22 e 30 luglio 1999, a seguito delle rilevazioni effettuate dal Ministero medesimo, risultano inferiori rispetto alle effettive occorrenze per 37,499 miliardi di lire e che, pertanto, occorre incrementare per pari importo le assegnazioni già disposte con la richiamata delibera CIPE 8 agosto 1996;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Il finanziamento nazionale pubblico dell'iniziativa comunitaria PMI, per il periodo 1996-1999 è rideterminato in 315,902 miliardi di lire (163,151 Meuro), di cui 246,587 miliardi di lire (127,352 Meuro) a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e 69,315 miliardi di lire (35,799 Meuro) a carico delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati.

La copertura finanziaria della complessiva quota nazionale pubblica del programma, come specificato in premessa e riportato nelle tabelle allegate, che formano parte integrante della presente delibera, viene così assicurata:

a) 209,088 miliardi di lire con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con delibera 8 agosto 1996;

b) 37,499 miliardi di lire con nuove assegnazioni, a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione, disposte con la presente delibera;

c) 64,488 miliardi di lire con disponibilità delle Regioni e di altri soggetti pubblici interessati, già previsti con la citata delibera 8 agosto 1996;

d) 4,827 miliardi di lire con nuove disponibilità delle suddette regioni ed altri soggetti pubblici interessati.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della decisione di approvazione da parte della Commissione europea.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con le regioni, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari della delibera CIPE 8 agosto 1996, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 336

TABELLA 1

INIZIATIVA COMUNITARIA PMI
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1996-1999

(Importi in Meuro)

REGIONE	FONDO DI ROTAZIONE L.183/87					TOTALE REG/ALTRI	TOTALE QNP
	1996	1997	1998	1999	TOTALE		
Abruzzo	-	-	3,807	-	3,807	1,632	5,439
Molise	-	-	-	1,227	1,227	0,526	1,753
Campania	-	-	-	14,282	14,282	6,121	20,403
Puglia	-	0,065	0,928	18,718	19,711	8,448	28,159
Basilicata	-	-	-	1,724	1,724	0,739	2,463
Calabria	-	0,915	1,297	5,275	7,487	3,209	10,696
Sicilia	-	-	-	11,786	11,786	5,051	16,837
Sardegna	-	-	2,112	4,403	6,515	2,792	9,307
Valle d'Aosta	-	-	-	0,169	0,169	0,073	0,242
Piemonte	-	-	0,618	4,054	4,672	2,002	6,674
Liguria	-	0,665	0,498	0,445	1,608	0,689	2,297
Lombardia	-	-	0,121	0,739	0,860	0,369	1,229
P.A. Trento	-	-	0,011	0,253	0,264	0,113	0,377
P.A. Bolzano	-	0,026	0,069	0,378	0,473	0,203	0,676
Veneto	-	-	0,392	1,905	2,297	0,984	3,281
Emilia Romagna	-	-	0,071	0,344	0,415	0,178	0,593
Toscana	-	-	0,467	1,343	1,810	0,776	2,586
Umbria (1)	0,028	0,570	0,390	1,133	2,121	0,012	2,133
Marche (1)	-	0,025	0,026	0,149	0,200	-	0,200
Lazio	-	-	-	1,925	1,925	0,825	2,750
Interventi multiregionali FESR	-	-	-	41,784	41,784	-	41,784
Interventi multiregionali FSE	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000
Promozione, ass.tecnica e monitoraggio (2)	-	-	-	-	-	1,057	1,057
Valutatore indipendente	-	-	-	0,215	0,215	-	0,215
TOTALE	0,028	2,266	10,807	114,251	127,352	35,799	163,151

(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 97-99
(2) Importo a carico del Fondo previsto dall'art. 19 di cui al decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni al MICA già disposte dal Cipe

TABELLA 2

INIZIATIVA COMUNITARIA PMI
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1996-1999

(Importi in miliardi di lire)

REGIONE	FONDO DI ROTAZIONE L.183/87					TOTALE REG/ALTRI	TOTALE QNP
	1996	1997	1998	1999	TOTALE		
Abruzzo	-	-	7,371	-	7,371	3,160	10,531
Molise	-	-	-	2,376	2,376	1,018	3,394
Campania	-	-	-	27,654	27,654	11,852	39,506
Puglia	-	0,126	1,797	36,243	38,166	16,358	54,524
Basilicata	-	-	-	3,338	3,338	1,431	4,769
Calabria	-	1,772	2,511	10,214	14,497	6,213	20,710
Sicilia	-	-	-	22,821	22,821	9,780	32,601
Sardegna	-	-	4,089	8,525	12,614	5,406	18,020
Valle d'Aosta	-	-	-	0,327	0,327	0,141	0,468
Piemonte	-	-	1,197	7,850	9,047	3,876	12,923
Liguria	-	1,288	0,964	0,862	3,114	1,334	4,448
Lombardia	-	-	0,234	1,431	1,665	0,714	2,379
P.A. Trento	-	-	0,021	0,490	0,511	0,219	0,730
P.A. Bolzano	-	0,050	0,134	0,732	0,916	0,393	1,309
Veneto	-	-	0,759	3,689	4,448	1,905	6,353
Emilia Romagna	-	-	0,137	0,666	0,803	0,345	1,148
Toscana	-	-	0,904	2,600	3,504	1,503	5,007
Umbria (1)	0,054	1,104	0,755	2,194	4,107	0,023	4,130
Marche (1)	-	0,048	0,050	0,289	0,387	-	0,387
Lazio	-	-	-	3,727	3,727	1,597	5,324
Interventi multiregionali FESR	-	-	-	80,905	80,905	-	80,905
Interventi multiregionali FSE	-	-	-	3,873	3,873	-	3,873
Promozione, ass.tecnica e monitoraggio (2)	-	-	-	-	-	2,047	2,047
Valutatore indipendente	-	-	-	0,416	0,416	-	0,416
TOTALE	0,054	4,388	20,923	221,222	246,587	69,315	315,902

(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche ed Umbria per il periodo 97-99

(2) Importo a carico del Fondo previsto dall'art. 19 di cui al decreto legislativo n. 96/1993 nell'ambito delle assegnazioni al MICA già disposte dal Cipe

99A9332

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 5 novembre 1999, n. 402** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS

1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive *come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,* vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti *con comprovata esperienza tecnico-economica* scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. *L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.*»;

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-*bis. *I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo.*»;

c) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.»;

e) nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: «Alla società» sono inserite le seguenti: «per azioni di cui al comma 4». Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4.». Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le

seguenti parole «, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, *esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 107 del 10 maggio 1999,* e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'INPS *iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,* ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, *dei crediti* di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.».

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.»;

h) il comma 14 è *abrogato*;

i) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«*15.* A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.»;

l) nel comma 16 dopo le parole: «Le cessioni di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «, nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo»;

m) *i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:*

«18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.»;

n) *dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

«*18*-bis. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.*».

1-bis. *Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera* b), *del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione.*

Art. 2.

Società per la gestione dei rimborsi

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e le parole: «dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali *ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria* dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13.»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I crediti d'imposta *e* contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti.».

Art. 3 *(Soppresso).*

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

99A9409

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° novembre 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 29 d'interesse relativa al semestre maggio 1999-ottobre 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato 1985/2000 ind.» di nominali L. 1.000 miliardi - ISIN IT0000138534 - ridenominato in € 516.460.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dell'1,40%.

Dal 21 ottobre 1999 è pagabile presso le banche incaricate la cedola n. 23 relativa al trimestre 21 luglio-20 ottobre 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2004 ind.» di nominali 1.000 miliardi - ISIN IT0000508165 - ridenominato in € 516.456.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dello 0,75% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato terza emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi dei mesi di agosto e settembre 1999, è risultato pari al 4,0171%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1999, è risultato pari al 2,57753%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 3,05740%, pari al tasso semestrale equivalente del 1,5172%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1999-aprile 2000, scadenza 1° maggio 2000, cedola n. 30, un interesse dell'1,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il trentesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 30 (0,15%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 13,635%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1994/2004 indicizzato.

Il tasso di interesse trimestrale posticipato per la cedola n. 24, pagabile dal 21 gennaio 2000, resta fissato nella misura dello 0,95% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR). La quotazione dell'EURIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (EURIBOR + 1) \wedge (0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e EURIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A9337

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77